

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 29-06-2021 Numero 15

Copia

Oggetto: Determinazione delle tariffe della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2021

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 18:30, in Arenzano, nella sede comunale convocata nei modi e termini di legge, con l'osservanza delle prescritte formalità si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione nelle persone dei Signori:

Gambino Luigi	P	Tamburini Gianfranco	P
Bagnasco Fiorella	P	Muscatello Salvatore	A
Silvestrini Francesco	P	Magliocchetti Renato	P
Oliveri Davide	P	Tedeschi Daniela	P
Cortesia Sergio	P	Damonte Alice	P
Chiossone Romina	P	Traverso Gianluca	P
Damonte Giovanna	P	Traverso Sabrina	P
Bevilacqua Andrea	P	Minetti Alessandra	P
Teschioni Gabriele	P		

ne risultano presenti n. 16 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Sindaco Gambino Luigi.

Partecipa il Segretario Comunale Finocchietti Domenico.

Constatata la regolarità della convocazione e la validità dell'adunanza per deliberare in Prima convocazione, il Presidente invita il Consiglio a trattare la pratica segnata all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 in data 29.12.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021 – 2023;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 218 del 29.12.2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al bilancio 2021 – 2023;

VISTI:

- l'art. 1 comma 738, Legge n. 160 del 27/12/20193, che determina l'abolizione dell'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, Legge 147/2013 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 3, comma 4 del Decreto Legislativo, n. 267 del 18 agosto 2000, che attribuisce autonomia impositiva ai Comuni nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;
- l'art. 52, comma 1 decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale “Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

VISTO il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti Tari (di seguito regolamento comunale);

VISTO, inoltre, l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito Arera) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento;

RICHIAMATA, inoltre, la deliberazione 443/2019 (integrata dalla deliberazione n.493/2020) con la quale Arera ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021;

PRESO ATTO che le tariffe che si intendono approvare con il presente provvedimento attengono alla TARI tributo istituito ai sensi art. 1, comma 639, della Legge 147/2013;

DATO ATTO che:

- la TARI, oggetto della presente deliberazione è un tributo destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani è disciplinato dall'art. 1, comma 641 e seguenti della Legge 147/2013;
- l'art. 1, comma 651, legge 147/2013 dispone che “il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”;
- l'art. 1, comma 653, specifica che nella determinazione dei costi, di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard al fine della valutazione dell'andamento del servizio;
- l'art. 1, comma 654, specifica che deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui

- all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la determinazione della tariffa è effettuata dal Comune in conformità al Piano Economico Finanziario (Pef) del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge tale servizio nel quale sono individuati i costi del servizio e gli elementi necessari alla attribuzione della parte fissa e di quella variabile delle tariffe, per le utenze domestiche e non domestiche;
 - il piano economico finanziario è soggetto ai principi ed iter procedurale disposti da Arera (autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) organo competente in materia ai sensi articolo 1, comma 527, della Legge 205/2017) ed approvato con deliberazione di Consiglio Comunale;

PREMESSO che ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158:

- la tariffa della componente rifiuti del tributo è composta dalla quota fissa e la quota variabile (così come identificati dal MTR che ha variato la tipologia di costi fissi e variabili che andrà a regime in cinque anni);
- la tariffa della componente rifiuti del tributo è articolata nelle categorie dell'utenza domestica, comprendente le abitazioni ed i locali ad uso deposito (cantine e box) e dall'utenza non domestica, comprendente tutte le altre tipologie di locali ed aree;
- ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze domestiche sono distinte in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare e le utenze non domestiche sono classificate in diverse categorie in relazione alla destinazione d'uso;
- viene approvato, con iter disciplinato con deliberazione 443/2019 di Arera, ogni anno il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti, contenente l'indicazione dell'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa (art. 8 DPR 158/1999);
- l'ente per la determinazione della tariffa deve procedere alla ripartizione tra le categorie dell'utenza domestica e dell'utenza non domestica dell'insieme dei costi, distinti in parte fissa e in parte variabile, secondo criteri razionali, garantendo un'equa ripartizione degli stessi (art. 4 D.P.R. 158/1999);
- ai fini del computo della tariffa vengono utilizzati per le utenze domestiche i coefficienti KA (determinati dalla legge in misura fissa) e KB espressione della potenziale capacità produttiva di rifiuti delle utenze in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, e per le categorie di utenze non domestiche vengono utilizzati gli appositi coefficienti KC e KD espressione della potenziale capacità produttiva di rifiuti delle diverse categorie;
- tali coefficienti di cui all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 ad eccezione dei KA (determinato in misura fissa) devono essere determinati dall'ente nell'ambito dei valori minimi e massimi previsti dal decreto stesso, al fine di assicurare la corretta ripartizione dei costi tra le diverse utenze;
- le due quote (fissa e variabile) della tariffa delle diverse categorie delle utenze domestiche e non domestiche sono calcolate applicando i coefficienti di cui sopra;
- per le utenze domestiche la quota fissa della tariffa è espressa in un importo al metro quadrato da moltiplicare per la superficie assoggettabile al tributo e la quota variabile è espressa in un unico importo annuale, diverso in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare;
- per le utenze non domestiche entrambe le quote della tariffa sono espresse in un importo al metro quadrato da moltiplicare per la superficie assoggettabile al tributo;

DATO ATTO, altresì che:

- il Comune di Arenzano non applica le deroghe previste dall'articolo 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, il quale ha consentito ai Comuni, nella determinazione dei coefficienti per il calcolo della quota variabile delle utenze domestiche (Kb) e delle quote fissa e variabile delle utenze non domestiche (Kc e Kd) di derogare ai limiti massimi e minimi stabiliti dalle tabelle allegate al D.P.R. N. 158/1999, nella misura massima del 50% del loro ammontare;
- della deliberazione Arera n. 158/2020 avente quale oggetto "adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid – 19";
- ai sensi dell'art. 6 comma 1 del DL 73/2021 in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche;
- ai sensi dell'art. 6 comma 3 del DL 73/2021 i comuni possono concedere riduzioni della TARI di cui al punto precedente, in misura superiore alle risorse assegnate, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti;
- le risorse non utilizzate nell'anno 2020 ammontano ad €204.772,00 di cui €67.563,00 verranno utilizzate per la riduzione TARI delle utenze domestiche (UD) ed €137.209,00 per l'abbattimento della tariffa per le utenze non domestiche (UND);
- le risorse stanziare per l'anno 2021 ammontano ad €180.803,00 e verranno utilizzate per finanziare ulteriormente le riduzioni per le utenze non domestiche;

DATO ATTO, inoltre, che i fondi per le utenze domestiche ammontano ad € 67.563,00 e quelli per le utenze non domestiche ammontano ad €318.803,00 e verranno utilizzati per concedere agevolazioni Tari, a valere sul saldo dicembre 2021 secondo i seguenti criteri:

- utenze domestiche: nuclei familiari residenti in situazioni di disagio economico e sociale risultante da certificazione I.S.E.E secondo le fasce:

VALORE I.S.E.E.		Percentuale di agevolazione
da € 0,00	a € 5.200,00	80%
da € 5.200,01	a € 10.000,00	50%
da € 10.000,01	a € 15.000,00	30%

- utenze non domestiche: una riduzione proporzionale nella misura del 24% a tutte le attività economiche arenzanesi in quanto tutte, direttamente o indirettamente, hanno subito gli effetti delle restrizioni della Regione Liguria e delle chiusure e restrizioni delle altre Regioni, essendo Arenzano Comune a vocazione turistica, ha visto azzerarsi il flusso turistico alberghiero e delle seconde case;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29/06/2021 avente quale oggetto l'approvazione del piano finanziario ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013, PEF approvato secondo l'iter e le specifiche previste dalle deliberazioni ARERA;

VISTO l'art. 5 della deliberazione 443/2019 deliberazione che specifica che a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti del costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR siano definiti:

- l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa previgente;
- i corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a, 4b del D.PR. 158/1999;

RITENUTO che in sede di rielaborazione si è ritenuto equo effettuare la ripartizione dei costi tra le categorie di utenza domestica e non domestica con le seguenti ripartizioni: 62,00 per cento utenze domestiche e 38,00 per cento utenze non domestiche;

RITENUTO, altresì, di approvare:

- i coefficienti KB, KC, KD (entro i limiti previsti dalla legge per i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti) per il calcolo della tariffa;
- le tariffe delle diverse categorie delle utenze domestiche e non domestiche - **come da prospetto A)** allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- la riduzione del 24% per le utenze non domestiche derivanti dalla ripartizione delle risorse degli anni 2020-2021 di cui all'art. 6 comma 1 del DL 73/2021;
- la riduzione tariffaria della tassa sui rifiuti che verrà riconosciuta alle famiglie residenti con disagio economico e sociale, relativamente alle utenze domestiche, risultante da certificazione ISEE secondo le seguenti fasce:

VALORE I.S.E.E.		Percentuale di agevolazione
da € 0,00	a € 5.200,00	80%
da € 5.200,01	a € 10.000,00	50%
da € 10.000,01	a € 15.000,00	30%

RITENUTO, inoltre, opportuno approvare anche le tariffe per servizi a domanda individuale relative allo smaltimento rifiuti;

PRESO ATTO che è fatta salva, ai sensi art. 1 comma 666 della Legge 147/2014, l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, deliberato dalla Città Metropolitana di Genova nella percentuale del 3%;

PRESO ATTO, altresì, che in sede di adozione delle tariffe saranno applicate le previsioni agevolative previste dal regolamento comunale;

PRESO ATTO, inoltre:

- dell'art. 30 comma 5 del D.L. n.41 del 22/03/2021 con il quale, limitatamente all'anno 2021, in deroga all'art.1, comma 169, della L. n.296 del 27/12/2006 ed all'art. 53, comma 16, della L. n. 388 del 23/12/2000, i comuni approvano le tariffe ed i regolamenti della TARI, entro il 30 giugno 2021. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI in data successiva all'approvazione del proprio

bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile;

- che, in riferimento al punto precedente, per l'anno in corso le scadenze dei pagamenti sono fissate, in deroga a quanto riportato nell'art. 32 primo punto del regolamento Tari approvato nelle date:
 - 31/07/2021 acconto sulla base delle tariffe approvate nell'anno 2020;
 - 31/12/2021 conguaglio importo dovuto con l'applicazione delle tariffe 2021;

EVIDENZIATO l'art. 13, comma 15 e 15 ter, del D.L. n. 201/2011 convertito in L.n. 214/2011 come modificato art. 15-bis, comma 1, rispettivamente lett. a) e lettera b), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 avente quale oggetto l'obbligo a partire dal 2020 di invio esclusivamente telematico al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze del ministero, delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie e stabilisce per quanto concerne la tari (ed altri tributi) che tali delibere acquisiscono efficacia dalla data di pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno in cui la delibera o il regolamento si riferisce specificando a tal fine che il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. Tale articolo specifica inoltre che i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

PRESO ATTO della proposta redatta dal responsabile di procedimento individuato dal funzionario responsabile con nota prot. n. 22607 del 24/12/2020;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;

ACQUISITO il parere espresso dal revisore dei conti ai sensi art. 239, comma 1 lettera b) punto 7) del D. Lgs 267/2000.

CON 15 voti favorevoli su 16 consiglieri presenti, essendosi astenuta la Consiglieria Alessandra Minetti, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. di determinare per l'anno 2021 la seguente ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche:
 - a) incidenza del gettito derivante dalla tari sulle utenze domestiche (UD) 62,00%
 - b) incidenza di gettito derivante dalla tari sulle utenze non domestiche (UND) 38,00%
2. di determinare per l'anno 2021 le tariffe relative alla tassa rifiuti così come riportato sull'allegato A) parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione avente quale oggetto:

- a) i coefficienti KB, KC, KD rilevanti nel calcolo della tariffa, per le utenze per ogni classe di attività;
 - b) le quote delle tariffe della componente rifiuti della tari relative alle diverse categorie di utenze;
3. di fissare per l'anno 2021 le seguenti scadenze della tassa rifiuti: 31 luglio e 31 dicembre;
 4. di dare atto che le risorse non utilizzate nell'anno 2020 corrispondenti ad € 204.772,00 di cui € 67.563,00 relative alle utenze domestiche (UD) ed € 137.209,00 relative alle utenze non domestiche (UND) verranno utilizzate per la riduzione della tassa TARI delle corrispondenti categorie;
 5. di dare atto, altresì, che le risorse stanziare per l'anno 2021 pari ad € 180.803,00 verranno utilizzate per finanziare le riduzioni per le utenze non domestiche;
 6. di dare atto, inoltre, che per le risorse ancora disponibili per le utenze domestiche, relative all'anno 2020, saranno assegnate alle famiglie residenti con disagi economico e sociali risultante da certificazione ISEE secondo le seguenti fasce:

VALORE I.S.E.E.		Percentuale di agevolazione
da € 0,00	a € 5.200,00	80%
da € 5.200,01	a € 10.000,00	50%
da € 10.000,01	a € 15.000,00	30%

7. dare atto, infine, che a seguito delle risorse assegnate dalla Stato per l'anno 2021 verrà applicata una riduzione della tassa pari al 24% per le utenze non domestiche, precisando che tutte le attività economiche arenzanesi hanno subito direttamente o indirettamente gli effetti delle restrizioni proprie o altrui, dovute all'emergenza sanitaria, essendo un Comune a vocazione turistica, gli effetti delle chiusure della Regione Liguria e/o delle altre Regioni, ha visto azzerarsi il flusso turistico anche e soprattutto dei proprietari delle seconde case;
8. di approvare come da allegato B) tariffe per servizi a domanda individuale – anno 2021;
9. di dare atto che il servizio tributi provvederà alla pubblicazione delle tariffe approvate dal Consiglio Comunale nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell'economia delle Finanze ai sensi dell'art. 13, comma 15 e 15 ter del D.L. n. 201/2011 convertito in L.n. 214/2011 nel testo attualmente in vigore.

..... §

Con n. 16 voti favorevoli su 16 consiglieri presenti e votanti, il Consiglio Comunale dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Gambino Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. Finocchietti Domenico

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 09-07-2021 n. r.p. **916** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al giorno 24-07-2021

Arenzano, li 09-07-2021

F.to IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. Finocchietti Domenico

☒ Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18/08/2000, N.267.

Arenzano, li 09-07-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. Finocchietti Domenico

☐ Divenuta esecutiva il _____, dopo la pubblicazione per 10 giorni consecutivi ai sensi dell'Art.134, 3° comma, D.Lgs. 18/08/2000, N. 267.

Arenzano, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. Finocchietti Domenico

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Arenzano, li 09-07-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. Finocchietti Domenico

RIEPILOGO PROIEZIONE TARIFFE TARI 2021

Parametri di elaborazione:

- Anno 2021, Copertura 100,00%, KG totali = 7.560.989,000, Costi fissi = 1.794.292,00, Costi variabili = 1.545.637,00, Contrib. Minist. =
 - Costi attribuiti alle unità domestiche: Fissi 1.112.461,04, Variabili 958.294,94
 - Costi attribuiti alle unità non domestiche: Fissi 681.830,96, Variabili 587.342,06
 -
 - Parametri tariffari: Quf = 1,447223, Quv = 331,577, Cu = 0,176949, Qapf = 2,921998, Cuap = 0,314065

UTENZE DOMESTICHE

Codice	Categoria	Nucleo	KA	KB	Quota Fissa (€/mq/anno)	Quota Variab. (€/anno)
201	Unità domestica	1	0,800	1,000	1,157778	58,672219
201	Unità domestica	2	0,940	1,800	1,360390	105,609993
201	Unità domestica	3	1,050	2,300	1,519584	134,946103
201	Unità domestica	4	1,140	2,600	1,649834	152,547768
201	Unità domestica	5	1,230	2,900	1,780084	170,149434
201	Unità domestica	6	1,300	3,400	1,881390	199,485543

Casistica tipo 1: 50MQ, 1 Componenti --> $50 * 1,157778 + 58,672219 = 116,56$

Casistica tipo 2: 70MQ, 2 Componenti --> $70 * 1,360390 + 105,609993 = 200,84$

Casistica tipo 3: 90MQ, 3 Componenti --> $90 * 1,519584 + 134,946103 = 271,71$

Casistica tipo 4: 120MQ, 4 Componenti --> $120 * 1,649834 + 152,547768 = 350,53$

UTENZE NON DOMESTICHE

Codice	Categoria	KC	KD	Quota Fissa (€/mq/anno)	Quota Variab. (€/mq/anno)	Tariffa globale (€/mq/anno)
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni	0,670	5,500	1,957739	1,727358	3,685097
102	Cinematografi e teatri	0,430	3,500	1,256459	1,099228	2,355687
103	Autorimesse e magazzini senza alcuna ven	0,510	4,200	1,490219	1,319073	2,809292
104	Campeggi, distributori carburanti, impia	0,880	7,210	2,571358	2,264409	4,835767
105	Stabilimenti balneari	0,500	4,000	1,460999	1,256260	2,717259
106	Esposizioni, autosaloni	0,510	4,220	1,490219	1,325354	2,815573
107	Alberghi con ristorante	1,420	11,650	4,149237	3,658857	7,808094
108	Alberghi senza ristorante	1,080	8,880	3,155758	2,788897	5,944655
109	Case di cura e riposo	1,250	10,220	3,652498	3,209744	6,862242
110	Ospedali	1,070	8,810	3,126538	2,766913	5,893451
111	Uffici, agenzie	1,520	12,450	4,441437	3,910109	8,351546
112	Banche, istituti credito, studi professionali	0,610	5,030	1,782419	1,579747	3,362166
113	Negozi abbigliamento, calzature, libreri	1,410	11,550	4,120017	3,627451	7,747468
114	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicen	1,800	14,780	5,259596	4,641881	9,901477
115	Negozi particolari quali filatelie, tend	0,830	6,810	2,425258	2,138783	4,564041
116	Banchi di mercato beni durevoli	1,780	14,580	5,201156	4,579068	9,780224
117	Attività artigianali tipo botteghe, parr	1,480	12,120	4,324557	3,806468	8,131025
118	Attività artigianali tipo botteghe: fale	1,030	8,480	3,009658	2,663271	5,672929
119	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,090	8,950	3,184978	2,810882	5,995860
120	Attività industriali con capannoni di pr	0,920	7,530	2,688238	2,364909	5,053147
121	Attività artigianali di produzione beni	1,090	8,910	3,184978	2,798319	5,983297
122	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	5,570	45,670	16,275529	14,343349	30,618878
123	Mense, birrerie, amburgherie	4,850	39,780	14,171690	12,493506	26,665196
124	Bar, caffè, pasticcerie	5,120	41,990	14,960630	13,187589	28,148219
125	Supermercato, pane e pasta, macelleria,	2,390	19,610	6,983575	6,158815	13,142390
126	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,540	12,600	4,499877	3,957219	8,457096
127	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, p	7,170	58,760	20,950726	18,454459	39,405185
128	Ipermercati di generi misti	2,740	22,450	8,006275	7,050759	15,057034
129	Banchi di mercato genere alimentari	3,500	28,700	10,226993	9,013665	19,240658
130	Discoteche, night club	1,480	12,120	4,324557	3,806468	8,131025
131	Chioschi bar	6,290	51,550	18,379367	16,190051	34,569418
132	Banchi di mercato ortofrutta, fiori e piante	7,170	58,760	20,950726	18,454459	39,405185
133	Banchi di mercato - mensile	1,780	14,580	5,201156	4,579068	9,780224